

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E
DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

LICENZA SUPPLETIVA

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale;

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di C.re di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 24;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- la società Onda Azzurra srl è concessionaria con licenza n° 218 Repertorio n°4819/2006 con validità fino al 31/12/2020 di uno specchio acqueo e una zona demaniale marittima della superficie rispettivamente di mq. 22.690 e di mq. 6.973 situati nel Comune di Napoli – località Coroglio- Nisida e precisamente antistanti e sul Molo Cappellini nonché nell’area d’angolo compresa tra il nuovo collettore di Nisida e le cabine in muratura che delimitano a ponente l’ex lido Pola, più dettagliatamente descritti nel titolo concessorio menzionato n° 218/2006, allo scopo di svolgere un’attività di ormeggio imbarcazioni in conto terzi;
- con istanza acquisita in data 21/1/2020 al n. 1640 del protocollo generale di questa AdSP, la Onda Azzurra srl ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima suppletiva (art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) per l’occupazione di un grottino contrassegnato con il n°5 e, posto presso la banchina del Molo Cappellini, per adibirlo a deposito attrezzature da ormeggio (adoperate nel periodo estivo sui pontili nonché dotazioni di ancoraggio nei periodi invernali: cime catenarie ecc..). Inoltre la Onda Azzurra realizza lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della struttura richiesta (intonaci, pitturazione, sostituzione pavimentazione, registrazione portone d’ingresso in ferro previa saldatura delle lamiere sconnesse e pitturazione portone d’ingresso);
- la predetta istanza è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 18 del regolamento al Codice della Navigazione, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria dal 30/01/2020 al 18/02/2020 (avviso prot. n. 2372 del 28/01/2020) senza che siano pervenute osservazioni da parte di terzi né istanze in concorrenza;
- Con nota acquisita al prot. ADSP al n. 12027 del 05/06/2020, la società ha

presentato le integrazioni inerenti i lavori di manutenzione del grottino che si impegna ad effettuare come di seguito indicati:

- Alla volta di copertura ed alle pareti, verrà eseguita una preliminare scarificazione dei giunti delle murature con successiva stilatura dei giunti con malta di cemento, compresa la preventiva raschiatura della malta incoerente e la successiva asportazione della malta in eccesso;
- Tinteggiatura della volta e delle pareti a calce diluita con l'aggiunta di colore bianco;
- Ripristino della pavimentazione costituita da massetto in calcestruzzo previa pulitura della superficie e rabboccatura di malta cementizia;
- Manutenzione al portoncino in ferro costituita dal ripristino delle cerniere, scartavetratura della vecchia pittura e successiva applicazione di antiruggine e pitturazione a smalto dello stesso colore dell'esistente

- in ordine alla richiesta che ha dato avvio al procedimento di cui al presente atto, l'Area Tecnica con nota prot. n. 12256 del 09/06/2020, ha espresso il proprio parere favorevole in punto tecnico in merito alla richiesta della Onda Azzurra e alla specifica dei lavori presentata dalla società con le seguenti prescrizioni:

1. Che tutti gli interventi siano eseguiti in ossequio alla vigente normativa in materia di costruzioni edili, impiantistica, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell'istante ogni responsabilità per danni a persone o cose;

2. Di acquisire tutti gli eventuali altri pareri, nulla osta o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, nelle competenze di altre amministrazioni e, in particolare, di quelle a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico, a maggior ragione in virtù del vincolo paesistico che insiste nell'area in questione (D.lgs. 42/2004 e s.m.i. – parte terza);
3. Durante la fase di lavorazione dovranno essere poste in atto tutte le precauzioni e assicurazioni necessarie ai fini della sicurezza sia degli addetti che di terzi, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell'istante ogni responsabilità per danni a persone o cose;
4. Di comunicare a questa adsp la data di effettivo inizio lavori, di fine lavori e di trasmettere copia del Certificato di Regolare Esecuzione (trattandosi di opere minori);
5. Di garantire, altresì, la pulizia delle aree lasciandole sgombre da ogni eventuale residuo delle lavorazioni eseguite;
6. Le spese da sostenere per i lavori indicati dovranno essere a totale carico dell'istante, senza che lo stesso;

Tanto premesso:

- Vista la deliberazione n..... del con la quale il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione d.m. richiesta la quale è subordinata all'acquisizione, da parte dell'aspirante concessionario, dei previsti pareri/autorizzazioni di competenza degli altri Enti/Amministrazioni con particolare riferimento a quelli deputati alla tutela paesaggistica;
- Visto che a fronte dell'uso del bene demaniale marittimo richiesto in concessione ed oggetto della seguente procedura è stato determinato in base

all'art. 15, secondo comma, del D.L. 2 ottobre 1981, n°546 convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981 n°692 nello specifico riferimento alla tabella C Categoria b voce 109 ed è stato quantificato nella misura di euro 2.619,79 (duemilaseicentodiciannove/79

- Visto che la Onda Azzurra srl ha provveduto a depositare la polizza fideiussoria della Assicurazioni n.....emessa in data per l'importo di €, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

- Verificato che la Onda Azzurra srl. ha provveduto, per il corrente anno, a corrispondere il canone anticipato come da reversale n.....del

- Considerato che la Onda Azzurra s.r.l. non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa AdSP, come da estratto conto in data agli atti d'ufficio;

- Visti gli ulteriori atti d'ufficio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione.

CONCEDE

Dalla data di rilascio fino al 31/12/2020 alla **ONDA AZZURRA srl**, con sede legale in Napoli, alla via Morgantini n°3 - **P.Iva: 04618950630-**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'uso del grottino contrassegnato con il

n°5, posto presso il Molo Cappellini in località Coroglio Nisida del Comune di Napoli, allo scopo di utilizzarlo (sia in inverno che in estate) come deposito attrezzature utili all'attività di ormeggio imbarcazioni in conto terzi che la società suddetta svolge in loco, il tutto come da grafico allegato che fa parte integrante del presente titolo concessorio.

Il titolo è valido quindi per il solo anno in corso secondo l'orientamento dichiarato dai rappresentanti del Commissario Straordinario e di Invitalia in sede di riunione avente ad oggetto l'eventuale rilascio di nuove concessioni nella zona di Nisida/Coroglio. Alla scadenza andrà sottoposto nuovamente a procedura di rinnovo con richiesta parere preliminare del Commissario Straordinario di cui sopra.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per un periodo di anni 4 (quattro) decorrente dalla data del suo rilascio, con l'obbligo di corrispondere all'Adsp, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € **2.621,86 (duemilaseicentoventi/86)** da versarsi in una rata, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., e soggetto ad indicizzazione annuale ai sensi dell'art.04 L.494/94.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, ed, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le

attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato a questa Autorità, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il

titolare non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dei beni in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che questa Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità di Sistema Portuale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale di P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Guardia di Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo

per il quale sono stati assentiti in concessione;

2. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
3. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione del bene concesso, che dovrà essere restituito, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;

8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastino con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp e/o di concerto con altri Enti/Amministrazioni a rimmetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
10. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto Adsp ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
11. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone, il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione, è fissata in una;
12. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

13. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
14. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
15. il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza del bene demaniale marittimo oggetto della presente concessione;
 - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
 - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario: avendo pagato il canone demaniale anticipato dovuto per il corrente anno, come risulta da reversale di introito n..... del ed avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria n..... emessa dallaAssicurazioni in data per l'importo di € a garanzia di

ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli, via Morgantini n° 3

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le condizioni speciali di cui sopra n. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

IL CONCESSIONARIO

.....

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE M.T.C.

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO